



Regolamento 2024

Cassa pensione Novartis 2

 **NOVARTIS**



Cassa pensione Novartis 2

Regolamento

Publicato da: Casse pensioni Novartis

valido a partire dal 1° gennaio 2024

Panoramica delle prestazioni e del finanziamento

Salario assicurato	Art. 4
Finanziamento	
– Contributi	Art. 7
– Prestazione di entrata, somma d'acquisto	Art. 8
Prestazioni per la vecchiaia	
– Capitale di vecchiaia	Art. 10
Prestazioni in caso d'invalidità	
– Capitale d'invalidità	Art. 11
Prestazioni in caso di decesso	
– Capitale di decesso	Art. 12
Prestazioni in caso di uscita	Art. 16

Abbreviazioni e denominazioni usate

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Anno	Anno civile
Avere di vecchiaia	Corrisponde all' avere sul conto di vecchiaia
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
Cassa pensione 2	Cassa pensione Novartis 2
Cassa pensione	Cassa pensione Novartis 1
Collaboratori	Collaboratrici e collaboratori che si trovano in un rapporto di lavoro con la ditta
Conto per la vecchiaia	Conto gestito individualmente nel piano di vecchiaia
Ditta	Novartis SA o, a seconda della relazione, le imprese vicine ad essa secondo l' Allegato 2, che si sono affiliate presso la Cassa pensione
Età di pensionamento	L'età dal 1° del mese dopo aver compiuto il 65° anno di età
Età di riferimento	per gli uomini, l'età al primo giorno del mese successivo al compimento del 65 ^{esimo} anno di età (65 anni) 64 anni per le donne nate fino al 1960 incluso 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LTF	Legge sul Tribunale federale
Persona assicurata	La collaboratrice o il collaboratore affiliato presso la Cassa pensione 2
Unione domestica registrata	Unione domestica registrata di coppie dello stesso sesso ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD)

In questo regolamento eventuali denominazioni di persone in forma maschile sono valide per ambedue i sessi.

Le disposizioni per il coniuge valgono analogamente anche per le persone di unioni domestiche registrate secondo la LUD. Ciò concerne in particolare anche le disposizioni inerenti la rendita per i coniugi, il motivo di cessazione del nuovo matrimonio e le disposizioni sul capitale di decesso ed inoltre include i requisiti di approvazione in caso di pagamento in contanti ed il prelievo di capitale, prelievo anticipato e la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione.

Indice

I. Disposizioni generali

Art. 1	Scopo; struttura	7
Art. 2	Affiliazione	7
Art. 3	Assicurati esterni	7
Art. 4	Salario assicurato	8
Art. 5	Accrediti di vecchiaia ed avere di vecchiaia	8
Art. 6	Scelta della strategia d'investimento	9

II. Finanziamento

Art. 7	Contributi	10
Art. 8	Prestazione di entrata, somma d'acquisto	10

III. Prestazioni assicurative

Art. 9	Prestazioni assicurative, informazione agli assicurati	12
Art. 10	Capitale di vecchiaia	12
Art. 11	Capitale d'invalidità	13
Art. 12	Capitale di decesso	14
Art. 13	Uso di eventuali fondi liberi	14
Art. 14	Disposizioni di pagamento	14

IV. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 15	Data di scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	15
Art. 16	Ammontare della prestazione di uscita	15
Art. 17	Uso della prestazione di uscita	15
Art. 18	Congedo	16

V. Disposizioni particolari

Art. 19	Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazioni preliminari	17
Art. 20	Garanzia delle prestazioni; computo con crediti	17
Art. 21	Obbligo d'informazione e di notifica	18
Art. 21a	Trattamento dei dati personali	18
Art. 22	Proprietà di abitazione, prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione	18
Art. 23	Divorzio	19
Art. 24	Equilibrio finanziario	20

VI. Organizzazione

Art. 25	Consiglio di fondazione	21
Art. 26	Compiti del Consiglio di fondazione	21
Art. 27	Controllo	22
Art. 28	Contabilità; investimenti del patrimonio	22

VII. Disposizioni finali

Art. 29	Applicazione e modifiche del regolamento	23
Art. 30	Prestazioni per casi gravi	23
Art. 31	Liquidazione parziale	23
Art. 32	Contestazioni	23
Art. 33	Entrata in vigore; disposizioni transitorie	24

Allegato 1: Valori di misura importanti

1	Accrediti di vecchiaia (art. 5)	26
2	Ammontare dei contributi (art. 7)	26
3	Acquisto di ulteriori prestazioni (art. 8)	28

Allegato 2: Imprese affiliate alla Cassa pensione 2 (2024)**Allegato 3: Elezione del Consiglio di fondazione**

1	Ufficio elettorale	31
2	Diritto di voto, eleggibilità	31
3	Diritto di proposta	31
4	Procedimento elettorale	31
5	Uscita quale membro dal Consiglio di fondazione	32

Allegato 4: Strategie d'investimento

Il modello LifeCycle quale 6 ^a variante strategica	33
---	----

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo; struttura

- 1 La Cassa pensione 2 ha come scopo di complementare la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità della Cassa pensione, nonché i superstiti dei collaboratori.
- 2 La Cassa pensione 2 gestisce la previdenza in base alle disposizioni del presente regolamento, per proprio conto e rischio. Essa può far riassicurare singoli rischi presso una società di assicurazione sottoposta regolarmente alle autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 2 Affiliazione

- 1 Vengono affiliati alla Cassa pensione 2 quei collaboratori, che sono già stati affiliati alla Cassa pensione e che percepiscono un salario annuo (art. 4 cpv. 2) che, aumentato dell'Incentive (art. 4 cpv. 3) e degli assegni (art. 4 cpv. 4), supera la soglia di entrata (art. 4 cpv. 5) secondo l'Allegato.

L'affiliazione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro oppure quando il salario annuo di base, aumentato dell'Incentive e degli assegni, supera la soglia di entrata, al più presto però per il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

- 2 Fanno parte dei collaboratori assicurati anche coloro che sono soggetti a salario orario, i dipendenti parziali e i collaboratori ausiliari o assunti provvisoriamente se il loro contratto di lavoro con la ditta non è già stato limitato a priori per tre mesi al massimo.
- 3 Collaboratori di una ditta non elencata nell'Allegato 2 o collaboratori che non vengono ammessi secondo il cpv. 1 possono essere ammessi nella Cassa pensione 2 su richiesta della ditta.
- 4 Persone precedentemente assicurate che rivengono assunte dalla ditta vengono trattate come collaboratori entrati a nuovo.

Art. 3 Assicurati esterni

- 1 Se la persona assicurata esce dall'assicurazione obbligatoria, la Cassa pensione 2 può, in accordo con la ditta, continuare a gestire la previdenza o soltanto la previdenza per la vecchiaia nella misura precedente anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, in base ad un accordo particolare con la persona assicurata, sia per un periodo limitato o illimitato, come pure soggetto a o esonerato da contribuzione.
- 2 Per i dipendenti assicurati secondo il cpv. 1 ed i loro superstiti, le prestazioni (come le rendite, i prelievi di capitale, le indennità di uscita, le prestazioni d'uscita ecc.) di assicuratori statali o privati esteri e di altre istituzioni o enti di previdenza ai quali la ditta o una società del gruppo ha pagato direttamente o indirettamente almeno la metà dei contributi possono essere computate alle prestazioni del presente regolamento.

Art. 4 Salario assicurato

- 1 Il salario assicurato corrisponde al salario base annuo secondo il cpv. 2, incrementato dell'Incentive secondo il cpv. 3 e dell'assegno secondo il cpv. 4, nonché ridotto della soglia di entrata secondo il cpv. 5. Se il salario assicurato del piano di vecchiaia della Cassa pensione, incrementato della quota di coordinamento della Cassa pensione, è inferiore alla soglia di entrata, allora questo importo viene detratto. Il salario annuo base viene limitato verso l'alto tramite il salario annuo di base massimo computabile secondo l'Allegato.
- 2 Il salario annuo base viene formato da determinate parti di reddito definite dalla ditta in accordo con il Consiglio di fondazione. Non vengono presi in considerazione degli indennizzi ausiliari e dei redditi secondari come assegni per la famiglia, per i figli e di picchetto, nonché versamenti temporanei o unici di altro tipo come ad es. assegni di matrimonio o di nascita, spese scolastiche, assegni ambientali ecc.
- 3 L'Incentive corrisponde alle parti di reddito variabili versate durante l'anno in corso, ma per l'anno precedente, se queste non sono già state assicurate nella Cassa quadri della Novartis, senza prendere in considerazione la forma scelta del loro versamento.
- 4 L'assegno corrisponde all'indennità per turni determinata per l'anno in corso, incluso il 13° assegno per turni.
- 5 Il Consiglio di fondazione esamina al più tardi ogni cinque anni la soglia di entrata secondo l'Allegato.
- 6 Il salario assicurato secondo il cpv. 1 viene determinato per la prima volta all'assunzione. Le modifiche salariali vengono prese in considerazione per la data della loro validità.
- 7 Se il salario base di una persona assicurata diminuisce e pertanto dovrebbe diminuire anche il salario assicurato secondo il cpv. 1, si rinuncia a questo provvedimento fino a quando la persona assicurata e la ditta sono disposte a continuare a versare i loro contributi nella stessa misura. Se però non sussiste o non c'è più questa disponibilità, il salario assicurato secondo il cpv. 1 viene adattato al salario annuo base ridotto, in conformità delle presenti disposizioni.
- 8 Se il salario annuo base diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, congedo di maternità, di paternità, di assistenza, di adozione o per motivi analoghi, il salario assicurato fino a quel momento mantiene per principio la sua validità secondo il cpv. 1 fino a quando sussiste un obbligo di continuazione del pagamento di salario da parte della ditta o per la durata del congedo di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione. La persona assicurata può però chiedere la riduzione del salario assicurato.
- 9 In caso di un rapporto di lavoro particolare, nonché in caso di denominazione della persona da assicurare da parte della ditta secondo l'art. 2 cpv. 3 ed art. 3, il salario assicurato secondo il cpv. 1 viene fissato dalla ditta.

Art. 5 Accrediti di vecchiaia ed avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata di almeno 25 anni di età viene gestito un conto di vecchiaia individuale, dal quale si può detrarre l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia si compone:
 - a) degli accrediti di vecchiaia secondo l'Allegato 1, inclusa la performance;
 - b) delle prestazioni di entrata apportate, inclusa la performance;
 - c) delle somme d'acquisto volontarie insieme alla performance, nonché quei contributi, che sono stati versati nell'ambito di una compensazione di previdenza, dovuta ad un divorzio;
 - d) eventuali altri depositi, inclusa la performance;
 - e) meno eventuali prelievi anticipati per proprietà d'abitazione ed a causa di un divorzio o di uno scioglimento da parte di un Tribunale di un'unione domestica registrata, inclusa la performance.

- 2 Per la gestione del conto di vecchiaia valgono le seguenti disposizioni:
 - a) La persona assicurata può scegliere da tre a dieci strategie d'investimento differenti. In conformità a questo la performance viene calcolata secondo il cpv. 1 in base agli effettivi risultati d'investimento ottenuti positivamente o negativamente secondo la strategia scelta (dopo aver dedotto le spese). Non esiste una garanzia in merito alla remunerazione ad interesse o del capitale investito.
 - b) La performance viene calcolata mensilmente sullo stato del conto di vecchiaia per la fine del mese precedente e viene accreditata a o dedotta dal conto di vecchiaia per la fine di ogni mese civile. Gli accrediti di vecchiaia del mese civile in questione vengono addizionati all'avere di vecchiaia.
 - c) Se è stato effettuato un versamento di entrata o di acquisto, questo viene trattato come gli accrediti di vecchiaia del relativo mese civile.
- 3 In caso d'invalidità totale, l'avere di vecchiaia esistente all'inizio di una rendita d'invalidità della Cassa pensione viene pagato come capitale d'invalidità.
- 4 In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia esistente viene suddiviso per l'inizio del diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensione in relazione al diritto stesso della rendita d'invalidità della Cassa pensione (risp. diritto al capitale d'invalidità nella Cassa pensione 2). L'avere di vecchiaia che corrisponde alla parte destinata ad un'invalidità continua ad essere gestito come se si trattasse di una persona assicurata completamente invalida e l'avere di vecchiaia che corrisponde alla parte attiva continua ad essere gestito come se si trattasse di una persona assicurata completamente abile al lavoro. Il salario assicurato continua ad essere determinato secondo l'art. 4.
- 5 Nel caso in cui termini il salario assicurato, l'avere di vecchiaia continuerà ad essere gestito in conformità del cpv. 2 senza ulteriori remunerazioni di accrediti di vecchiaia.

Art. 6 Scelta della strategia d'investimento

- 1 La persona assicurata può scegliere da tre a dieci strategie d'investimento differenti e con differenti profili di rischio (Allegato 4). Se la scelta non viene effettuata, l'avere di vecchiaia viene automaticamente investito in base alla categoria «obbligazioni Plus».
- 2 Il Consiglio di fondazione decide sull'orientamento e sulla struttura delle strategie d'investimento disponibili e sceglie l'offerente o gli offerenti risp. l'istituto.
- 3 La performance si basa sull'avere di vecchiaia e sui redditi effettivi della strategia scelta. Non sussistono diritti di garanzia ad una determinata remunerazione ad interessi o una garanzia sul valore nominale in relazione al capitale investito.
- 4 La scelta della persona assicurata può avvenire una volta al mese mediante il modulo previsto. Essa rimane valida fino a quando la persona assicurata non decide diversamente. Dei cambiamenti sono anche da notificare per iscritto alla Cassa pensione 2 mediante l'apposito modulo. Il modulo deve pervenire alla Cassa pensione 2 al più tardi cinque giorni lavorativi prima della fine del mese, al fine di poter eseguire le istruzioni per il mese prossimo. Se il cambiamento venisse indicato troppo tardi, al fine di poterlo eseguire nel mese a venire, esso verrà preso in considerazione per il mese che seguirà.
- 5 I valori delle categorie d'investimento possono cambiare durante il periodo tra la decisione di allocazione e l'investimento effettivo.

II. Finanziamento

Art. 7 Contributi

- 1 I contributi di risparmio e rischio della ditta e della persona assicurata sono elencati nell'Allegato 1.
- 2 I contributi della persona assicurata vengono detratti in 12 rate mensili dal salario tramite la ditta e vengono versati mensilmente alla Cassa pensione 2.

I contributi della ditta vengono pure versati mensilmente alla Cassa pensione 2, insieme ai contributi delle persone assicurate, o vengono addebitati ad eventuali riserve di contributi del datore di lavoro.
- 3 L'obbligo di contribuzione inizia con l'affiliazione alla Cassa pensione 2, sempre per l'inizio del mese, al più presto per il 1° gennaio che segue il compimento del 17° anno di età, e termina, riservato il cpv. 4, se:
 - a) viene raggiunta l'età di pensionamento;
 - b) viene sciolto il rapporto di lavoro.
- 4 In caso d'infortunio, malattia, congedo per maternità, congedo di paternità, congedo di assistenza, congedo di adozione o servizio militare, l'obbligo di contribuzione sussiste fino a quando viene pagato il salario o una prestazione di indennizzo salariale (per es. indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o per infortunio) e si continueranno a detrarre i contributi dal salario versato o da una prestazione di indennizzo salariale.

Art. 8 Prestazione di entrata, somma d'acquisto

- 1 Si deve versare la prestazione di uscita derivante da precedenti rapporti di previdenza alla Cassa pensione 2 come prestazione di entrata se questa non dovesse essere utilizzata per la persona assicurata nella Cassa pensione. La prestazione di entrata sarà accreditata alla persona assicurata come avere di vecchiaia.
- 2 La prestazione di entrata è dovuta con l'affiliazione alla Cassa pensione 2.
- 3 La persona assicurata deve concedere alla Cassa pensione 2 la visione dei conteggi sulle prestazioni di uscita derivanti dai precedenti rapporti di previdenza.
- 4 La persona assicurata deve notificare alla Cassa pensione 2 la precedente appartenenza ad un istituto di libero passaggio, nonché la forma della protezione di previdenza. L'istituto di previdenza deve versare il capitale di previdenza alla Cassa pensione 2 nel momento in cui la persona assicurata si affilia ad essa.
- 5 Una persona assicurata può versare somme d'acquisto complementari sul conto di vecchiaia (art. 5). La somma d'acquisto massima possibile viene determinata dall'Allegato 1. L'importo massimo della somma d'acquisto si riduce dell'avere del 3° pilastro che supera il limite citato nell'art. 60a cpv. 2 OPP2 e di eventuali averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha dovuto versare nella Cassa pensione 1, rispettivamente nella Cassa pensione 2. Se una persona assicurata che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un riscatto, l'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto dell'importo della prestazione di vecchiaia già percepita. Le somme d'acquisto vengono accreditate alla persona assicurata sotto forma di avere di vecchiaia.
- 6 Se sono stati fatti dei prelievi per la promozione di abitazione, delle somme d'acquisto volontarie possono essere soltanto prestate se questi prelievi sono stati rimborsati, eccezion fatta per il riacquisto a causa di divorzio (art. 23 cpv. 1).
- 7 Per gli immigrati che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, per i primi 5 anni, la somma d'acquisto annua massima, dopo essere stati affiliati ad un istituto di previdenza svizzero, non può superare il 20% del salario assicurato del conto di vecchiaia. Dopo il decorso di 5 anni le somme d'acquisto si possono apportare analogamente alle disposizioni già menzionate.

- 8 Se una persona assicurata riceve la prestazione d'uscita del suo coniuge divorziato nell'ambito di una compensazione di previdenza (in base alla sentenza di un Tribunale), questa verrà trattata come somma d'acquisto.
- 9 È di competenza della persona assicurata informarsi sulle conseguenze personali inerenti le imposte, per quanto concerne gli acquisti o prelievi anticipati. In merito a ciò la Cassa pensione non si assume nessuna responsabilità.

III. Prestazioni assicurative

Art. 9 Prestazioni assicurative, informazione agli assicurati

- 1 La Cassa pensione 2 concede agli assicurati e ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
 - a) Capitale di vecchiaia (art. 10)
 - b) Capitale d'invalidità (art. 11)
 - c) Capitale di decesso (art. 12)
- 2 Ogni persona assicurata riceve annualmente un certificato di previdenza, dal quale si può trarre l'avere di vecchiaia, l'avere a risparmio, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate, nonché la prestazione di uscita.

Art. 10 Capitale di vecchiaia

- 1 Sorge il diritto al capitale di vecchiaia quando il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età (per i membri dell'Executive Committee Novartis [ECN] dopo il compimento del 58° anno di età) e la persona assicurata non ha diritto a prestazioni d'invalidità della Cassa pensione 2. Rimane riservato l'art. 15 cpv. 2. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento; rimane riservato il cpv. 5. Se la persona assicurata è sposata, il pagamento del capitale di vecchiaia è possibile soltanto con il consenso scritto del coniuge. Se alla persona assicurata non è possibile ottenere il consenso del coniuge oppure le viene negato, questa può rivolgersi al Tribunale Civile. La Cassa pensione 2 non può remunerare degli interessi sul capitale di vecchiaia fin quando la persona assicurata non riceve il consenso del coniuge.
- 2 Il capitale di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento.
- 3 Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state prestate delle somme d'acquisto, l'avere di vecchiaia derivante dalle somme d'acquisto degli ultimi tre anni verrà trasferito alla Cassa pensione e le prestazioni di vecchiaia da esso derivanti verranno pagate sotto forma di rendita di vecchiaia secondo le disposizioni della Cassa pensione. Il capitale di vecchiaia secondo il cpv. 2 viene ridotto di conseguenza.
- 4 Se una persona assicurata, dopo il compimento del suo 60° anno di età (per i membri dell'Executive Committee Novartis [ECN] dopo il compimento del 58° anno di età) riduce il suo rapporto di lavoro in comune accordo con la ditta di e il suo salario di base diminuisce almeno il 20 %, può richiedere un pensionamento parziale, in conformità della procedura scelta dalla Cassa pensione. Le presenti disposizioni vengono applicate per analogia anche per il capitale di vecchiaia parziale. La parte dell'avere di vecchiaia corrispondente al pensionamento parziale è determinante per il calcolo del capitale parziale.

La parte dell'avere di vecchiaia corrispondente al salario di base ridotto continua ad essere gestito come se si trattasse di una persona assicurata che svolge un'attività completa, secondo l'art. 5. Il salario assicurato continua ad essere determinato, secondo l'art. 4, in base al salario base ridotto. I contributi e l'obbligo contributivo si basano, secondo l'art. 7, sul salario assicurato e determinate in tale maniera (art. 4 cpv. 1).

Un pensionamento con il prelievo di un capitale di vecchiaia parziale può avvenire al massimo in 3 passi. La Cassa pensione 2 non garantisce che il pensionamento parziale riceva un trattamento fiscale preferenziale.

- 5 Se una persona assicurata, in accordo con la ditta, rimane oltre l'età di pensionamento in un rapporto di lavoro con la ditta stessa, può prelevare il capitale di vecchiaia ai sensi del cpv. 1 o derogare il prelievo fino a quando uscirà definitivamente e utilizzare l'avere di vecchiaia esistente in quel momento come capitale di vecchiaia ai sensi del cpv. 1.

Art. 11 Capitale d'invalidità

- 1 La persona assicurata viene considerata invalida se, a causa di un difetto di salute fisico o psichico causato da malattia, da difetto o da infortunio, è presumibilmente permanentemente o per lunga durata incapace al guadagno in modo completo o parziale ai sensi dell'AI. Si considera completamente o parzialmente incapace al guadagno chi non è più in grado di svolgere del tutto o parzialmente le sue mansioni consuete prima dell'inizio dell'invalidità o un altro lavoro ragionevolmente esigibile e così subisce una riduzione del reddito. Una riduzione della capacità di guadagno inferiore al 40% non viene considerata come invalidità e non dà così diritto a delle prestazioni d'invalidità da parte della Cassa pensione 2. Se il grado d'invalidità è del 70% o più, la persona assicurata viene considerata completamente invalida.
- 2 Per il riconoscimento dell'invalidità e la determinazione del grado d'invalidità è determinante la decisione dell'AI. In caso di circostanze particolari, la Cassa pensione 2 ha il diritto di far valutare lo stato di salute e la capacità lavorativa da un medico di fiducia sua scelta. In questo caso, per la determinazione del grado d'invalidità è determinante la perdita di salario dovuta all'invalidità, in relazione al salario precedente.

La Cassa pensione 2 ha sempre il diritto di richiedere un attestato medico inerente lo stato di salute di una persona assicurata invalida. Se la persona assicurata si oppone ad un certo esame o rifiuta di assumere un'attività lucrativa che rispetta le sue conoscenze ed esperienze, nonché ragionevolmente esigibile in relazione al suo stato di salute, la Cassa pensione 2 ha il diritto di ridurre o togliere le prestazioni d'invalidità.

- 3 La persona assicurata ha diritto a un capitale d'invalidità il cui importo è determinato in quote percentuali del capitale d'invalidità totale, come segue:
 - a) con un grado d'invalidità ai sensi dell'AI pari o superiore al 70%, si ha diritto all'intero capitale d'invalidità;
 - b) con un grado di invalidità ai sensi dell'AI del 50–69%, la percentuale corrisponde al grado di invalidità;
 - c) con un grado d'invalidità ai sensi dell'AI inferiore al 50%, si applicano le seguenti quote percentuali:

Grado d'invalidità	Quota percentuale
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%
Inferiore al 40%	00.0%

- 4 La Cassa pensione 2 può verificare in qualsiasi momento il diritto alle prestazioni d'invalidità. Il diritto, una volta stabilito, viene aumentato, ridotto o annullato se il grado di invalidità cambia di almeno cinque punti percentuali. Se l'importo del capitale d'invalidità diminuisce rispetto all'importo già versato, si rinuncia al rimborso.
- 5 Il capitale d'invalidità intero corrisponde all'esistente avere di vecchiaia al momento dell'inizio della rendita d'invalidità della Cassa pensione secondo l'art. 5, come minimo però al 400% del salario assicurato all'inizio dell'inabilità lavorativa.
- 6 Se una persona assicurata parzialmente invalida esce dalla Cassa pensione 2, per la parte attiva viene erogata una prestazione di uscita ai sensi degli art. 16 e 17.

Art. 12 Capitale di decesso

- 1 Se muore una persona assicurata prima di aver compiuto il 65° anno di età, viene pagato un capitale di decesso agli aventi diritto a prestazioni.
- 2 Il capitale di decesso corrisponde all'esistente avere di vecchiaia al momento del decesso secondo l'art. 5, come minimo però al 400% del salario assicurato al momento del decesso.
- 3 Si considerano aventi diritto, senza considerazione del diritto di successione:
 - a) il coniuge ed i figli della persona assicurata deceduta che avrebbero diritto ad una rendita per orfani da parte della Cassa pensione;
 - b) in caso di mancanza di beneficiari secondo la lett. a) le persone sostenute essenzialmente dalla persona assicurata deceduta o la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha gestito senza interruzione una comunità di vita insieme alla persona assicurata deceduta con obbligo di sostentamento reciproco o che deve sostenere uno o più figli in comune;
 - c) in caso di assenza di persone beneficiarie secondo le lett. a) e b) i restanti figli, i genitori o fratelli e sorelle della persona assicurata deceduta.
- 4 La persona assicurata può, in qualsiasi momento, far cambiare per iscritto dalla Cassa pensione 2 il gruppo di beneficiari predefiniti nel cpv. 3 come segue:
 - a) Se esistono delle persone ai sensi del cpv. 3 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. a) e b).
 - b) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 3 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. a) e c).
 - c) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 3 lett. a), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 3 lett. b) e c).

La notifica deve pervenire alla Cassa pensione 2 quando la persona assicurata è ancora in vita.
- 5 La persona assicurata può determinare a libera scelta, tramite notifica scritta alla Cassa pensione 2, i diritti delle persone beneficiarie entro un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4). Se non sussiste una notifica della persona assicurata, il capitale di decesso è a disposizione di tutti i beneficiari in parti uguali entro un gruppo di beneficiari. La notifica dev'essere presentata alla Cassa pensione 2 quando la persona assicurata è ancora in vita.
- 6 Se mancano le persone secondo il cpv. 3, il capitale decade a favore della Cassa pensione 2.

Art. 13 Uso di eventuali fondi liberi

Il Consiglio di fondazione decide sull'uso dei fondi liberi della Cassa pensione 2 nell'ambito delle possibilità finanziarie. Ciò include anche l'uso per la riduzione temporanea o l'esenzione dei contributi (articolo 7). I fondi liberi sono da determinare secondo i principi professionali e da valutare tramite il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 14 Disposizioni di pagamento

Le prestazioni secondo l'art. 10 vengono erogate sotto forma di capitale. I pagamenti vengono effettuati tramite trasferimenti postali e bancari alle coordinate di pagamento in Svizzera indicate dall'avente diritto. Su suo desiderio e rischio si possono effettuare anche pagamenti all'estero.

IV. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 15 Data di scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

- 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, in quanto non sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia, di superstiti o d'invalidità. In caso di sussistenza del rapporto di lavoro, il rapporto di previdenza termina nel momento in cui termina il rapporto di previdenza nella Cassa pensione senza che siano venute a scadenza delle prestazioni di decesso o d'invalidità. Rimane riservato un prolungamento della copertura secondo il cpv. 5.
- 2 Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età (per i membri dell'Executive Committee Novartis [ECN] dopo il compimento del 58° anno di età) e la persona assicurata assume un'attività lucrativa indipendente o dipendente oppure è stata annunciata come disoccupata, può richiedere la fine del rapporto di previdenza.
- 3 Se il rapporto di previdenza termina, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione 2 ed ha diritto ad una prestazione di uscita secondo le disposizioni seguenti.
- 4 La prestazione di uscita viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa pensione 2 e non viene remunerata ad interessi. Se la Cassa pensione 2 non effettua il trasferimento della prestazione di uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie, da quel momento la remunerazione ad interesse avviene con il tasso d'interesse di mora determinato dal Consiglio federale.
- 5 La persona assicurata continua ad essere assicurata per i rischi di invalidità e di decesso ancora per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, al massimo però fino all'entrata in un nuovo istituto di previdenza.
- 6 Se la Cassa pensione 2 deve erogare delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità, dopo aver versato la prestazione di uscita, questa dev'essere restituita nella misura necessaria per poter versare le prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti e d'invalidità vengono ridotte se il rimborso non avviene.

Art. 16 Ammontare della prestazione di uscita

- 1 La prestazione di uscita ammonta all'avere di vecchiaia esistente.
- 2 Se la ditta si è assunta delle prestazioni d'acquisto ai sensi dell'art. 8, il relativo importo viene dedotto, del tutto o parzialmente, dalla prestazione di uscita. La riduzione dell'importo assunto dalla ditta si riduce di un decimo per ogni anno completo di contribuzione trascorso. La parte non utilizzata viene accreditata alle riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 17 Uso della prestazione di uscita

- 1 Se la persona assicurata entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensione 2 versa la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza.
- 2 Le persone assicurate che non entrano a far parte di un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Cassa pensione 2 se la prestazione di uscita dev'essere versata su un conto di libero passaggio oppure costituire una polizza di libero passaggio.

Se questa notifica non avviene, la prestazione di uscita viene versata all'Istituto collettore al più presto entro 6 mesi ed al più tardi entro 2 anni dopo l'evento di libero passaggio, inclusi gli interessi.

3 La persona assicurata può chiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein;
- b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c) la prestazione di uscita ammonta a meno di un contributo annuo.

Per le persone assicurate sposate, il pagamento in contanti è ammissibile solo se il coniuge o il partner registrato acconsente per iscritto. La firma dev'essere autenticata ufficialmente. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state prestate delle somme d'acquisto, le prestazioni da esse derivanti non vengono pagate in contanti ma su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio.

Art. 18 Congedo

- 1** In caso di un congedo, l'assicurazione continua a rimanere valida ed invariata se i contributi della ditta e del collaboratore continuano ad essere pagati durante il congedo.
- 2** Se durante il congedo si continuano a pagare solo i contributi rischio, questi sono da versare in un importo unico per l'inizio del congedo e per tutta la durata del congedo.
- 3** Se però i contributi vengono sospesi, sussiste solo una copertura assicurativa per la durata del primo mese di congedo. Se l'evento assicurativo sorge dopo il decorso di un mese ma prima della ripresa del lavoro, sussiste un diritto ad una prestazione di uscita, calcolata per il momento dell'inizio del congedo ed incrementata della performance per il periodo da allora trascorso.
- 4** Se il pagamento dei contributi viene ripreso dopo il decorso del congedo, l'avere di vecchiaia ricomincia ad essere remunerato di accrediti di vecchiaia a partire da quel momento (art. 5 cpv. 2).
- 5** Se il congedo supera i tre anni, l'assicurazione viene sciolta e si calcola la prestazione di uscita per il momento della fine del pagamento dei contributi ed incrementata della performance (art. 5 cpv. 2) per il periodo trascorso.

V. Disposizioni particolari

Art. 19 **Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazioni preliminari**

- 1 Se in caso d'invalidità di un assicurato le prestazioni della Cassa pensione 2, insieme con altri redditi computabili dell'assicurato e dei suoi figli, oltrepassano il 100% del guadagno presumibilmente perso, includendo eventuali assegni per figli, le prestazioni che la Cassa pensione 2 deve corrispondere sono da ridurre in modo tale che il limite menzionato non venga oltrepassato. Le prestazioni in capitale della Cassa pensione 2 saranno convertite in rendite su basi tecniche attuariali della Cassa pensione 2. I redditi del coniuge sopravvissuto, rispettivamente partner di vita, e degli orfani verranno addizionati insieme.
- 2 Quali redditi computabili valgono le prestazioni dello stesso tipo e scopo che vengono erogate alla persona avente diritto a causa dell'evento assicurativo, come:
 - a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere) ad eccezione degli assegni per i grandi invalidi;
 - b) prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c) prestazioni di altre assicurazioni per le quali la ditta ha pagato almeno la metà dei contributi;
 - d) prestazioni di istituti di previdenza nazionali ed esteri (in particolare la Cassa pensione 2) e di istituti di libero passaggio.

Inoltre, ai beneficiari di rendite d'invalidità viene computato il reddito da un'attività lucrativa o il reddito sostitutivo. Per la determinazione del reddito che si può conseguire in modo ragionevolmente esigibile ci si basa per principio sul salario da invalido secondo la decisione dell'AI.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità vengono computati, dopo aver raggiunto l'età di riferimento, anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza nazionali ed esteri, eccezion fatta per gli assegni per grandi invalidi e prestazioni simili se le prestazioni dell'istituto di previdenza, prendendo in considerazione queste prestazioni di vecchiaia ed altri redditi computabili, oltrepassano poi il 100% dell'ultimo guadagno presumibilmente perso prima di aver raggiunto l'età di riferimento. Le riduzioni di prestazioni di altre assicurazioni non vengono compensate al raggiungimento dell'età di pensionamento.

Prestazioni uniche, in capitale, vengono convertite in rendite su basi tecniche attuariali della Cassa pensione 2, eccezion fatta per delle indennità di soddisfazione e simili indennizzi che non possono essere computati.

- 3 In casi di rigore o in caso di aumento del carovita, il Consiglio di fondazione può mitigare od annullare del tutto la relativa riduzione della rendita.
- 4 La Cassa pensione 2 può ridurre le sue prestazioni nella relativa misura se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato la morte o l'invalidità a causa di colpa grave oppure rifiuta di partecipare ad un provvedimento d'integrazione dell'AI. La Cassa pensione 2 non è obbligata ad equiparare rifiuti o riduzioni di prestazioni delle assicurazioni d'infortunio o militare.
- 5 La Cassa pensione 2 può richiedere dal richiedente di prestazioni per superstiti o d'invalidità che le richieste a carico di terzi responsabili, di cui ha diritto per il sinistro, siano cedute fino a concorrenza dell'importo dell'obbligo alla prestazione.

Art. 20 **Garanzia delle prestazioni; computo con crediti**

- 1 Le prestazioni della Cassa pensione 2 sono, se legalmente ammissibili, sottratte all'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni, con riserva di quanto disposto nell'art. 22, non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Accordi contrari non sono validi.
- 2 Prestazioni ricevute indebitamente dalla Cassa pensione 2 vengono computate con i futuri diritti a prestazioni nei confronti della Cassa pensione 2, rispettivamente devono essere restituite.
- 3 I crediti ceduti dalla ditta alla Fondazione contro un assicurato o un pensionato non si possono computare con le prestazioni della Cassa pensione 2, eccezion fatta per i contributi dovuti dall'assicurato.

Art. 21 Obbligo d'informazione e di notifica

- 1 Le persone assicurate devono, senza esplicita richiesta, comunicare informazioni veritiere alla Cassa pensione 2 su tutti i rapporti determinanti per la loro assicurazione, in particolare su modifiche dello stato civile e dei rapporti familiari.
- 2 Gli invalidi devono notificare il loro reddito da rendite e da salario conseguito in altra sede, nonché i cambiamenti del grado d'invalidità. La persona assicurata si obbliga a permettere alla Cassa pensione 2 la visione nelle decisioni AI.
- 3 Le persone assicurate e gli aventi diritto sono obbligati ad inoltrare alla Cassa pensione 2 le informazioni e la documentazione necessaria richiesta, nonché la documentazione di prestazioni, riduzioni o rifiuti di altre istituzioni assicurative menzionate nell'art. 19 o di terzi.
- 4 Persone assicurate che dispongono di molti rapporti di previdenza e per i quali la somma dei salari e dei redditi soggetti all'AVS supera il limite in base all'art. 79c LPP sono obbligate ad informare la Cassa pensione 2 su tutti i rapporti di previdenza, i salari e i redditi assicurati in essi.
- 5 La Cassa pensione 2 respinge qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze svantaggiose che risultino da una violazione dei doveri menzionati per le persone assicurate o i loro superstiti. Se nei confronti della Cassa pensione 2 dovessero crearsi dei danni derivanti da violazioni dei doveri, il Consiglio di fondazione può, in questo caso, chiamare la persona trasgredente a risponderne.

Art. 21a Trattamento dei dati personali

- 1 La Cassa Pensione 2 è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri doveri in conformità con il presente regolamento.
- 2 I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi ai revisori dei conti, al perito in materia di previdenza professionale, agli eventuali riassicuratori e agli attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.
- 3 Inoltre, la Cassa Pensione 2 è autorizzata a ricorrere a terzi per l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- 4 Le persone coinvolte nell'attuazione, nel monitoraggio o nella supervisione dell'attuazione della disposizione devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

Art. 22 Proprietà di abitazione, prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione

- 1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata può far valere il versamento di un importo, entro il compimento del suo 62° anno di età (per l'acquisto e la costruzione di proprietà di abitazione, l'acquisizione di partecipazioni o la restituzione di prestiti ipotecari). L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20'000; ciò non vale per l'acquisto di certificati di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni simili. È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Per lo stesso scopo egli può però costituire in pegno questo importo o diritto a prestazioni previdenziali.
- 2 Fino a 50 anni, la persona assicurata può prelevare un importo pari alla sua prestazione di libero passaggio. La persona assicurata che ha superato i 50 anni può prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio a cui ha diritto al momento del prelievo. Se negli ultimi tre anni sono state prestate delle somme d'acquisto, le prestazioni da esse derivanti non si possono prelevare.
- 3 La persona assicurata può, mediante richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo che è a sua disposizione per il prelievo anticipato e sull'ammontare delle riduzioni di prestazioni che incomberebbero con un tale prelievo. La Cassa pensione 2 media un'assicurazione complementare per la copertura delle lacune d'assicurazione che ne risulterebbero ed informa l'assicurato sugli obblighi fiscali.

- 4 Se una persona assicurata fa uso della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa deve inoltrare i documenti contrattuali relativi all'acquisto di proprietà, alla costruzione di abitazioni, all'ammortamento di crediti ipotecari, il regolamento o contratto d'acquisto o di credito in caso d'acquisto di partecipazioni con la relativa impresa edile ed i relativi atti in caso di partecipazioni. Le persone assicurate sposate, oppure le persone assicurate di un'unione domestica registrata, sono tenute a presentare il consenso scritto del coniuge o del partner registrato per ogni prelievo anticipato e per ogni successiva motivazione di diritto di pegno. La firma dev'essere autenticata ufficialmente. Nel caso di una costituzione in pegno, la Cassa pensione esamina se il coniuge oppure il partner registrato hanno firmato anch'essi il contratto di costituzione in pegno presso l'Istituto di finanziamento.
- 5 La Cassa pensione 2 versa il prelievo anticipato al massimo 6 mesi dopo che la persona assicurata ha fatto valere la sua richiesta. In caso di copertura insufficiente ed in merito agli importi che servono per il rimborso di prestiti ipotecari, la Cassa pensione 2 può estendere il termine di pagamento o limitare l'importo del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. La Cassa pensione 2 deve informare la persona assicurata sulla durata delle misure intraprese.
- 6 Se il prelievo anticipato pregiudica la liquidità della Cassa pensione 2, quest'ultima può differire il disbrigo delle relative domande. Il Consiglio di fondazione fissa un ordine delle priorità per il differimento di queste richieste.
- 7 In merito al prelievo anticipato viene ridotto l'avere di vecchiaia ai sensi dell'importo che è stato prelevato (art. 5). Le prestazioni assicurate di vecchiaia per i superstiti e l'invalidità si riducono in relazione all'importo prelevato. Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato è possibile fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo rimborsato viene trattato analogamente ad una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 8 e viene dapprima accreditato sull'avere di vecchiaia.

Art. 23 Divorzio

- 1 I diritti acquisiti dalla previdenza professionale durante il matrimonio fino al momento dell'inizio della procedura di divorzio vengono compensati.
- 2 Se una persona assicurata sposata divorzia e se la Cassa pensione 2, in base alla sentenza di un tribunale, ha da trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita all'Istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia esistente della persona assicurata si riduce dell'importo versato. Le prestazioni assicurate si riducono in relazione all'importo trasferito ai sensi dell'art. 22 cpv. 7. La persona assicurata ha il diritto di versare in qualsiasi momento, secondo l'art. 8, un importo dall'ammontare della prestazione di uscita parziale trasferita.
- 3 Se una persona assicurata riceve una prestazione d'uscita, oppure una rendita vitalizia del suo coniuge divorziato (in base ad una sentenza di divorzio), questo importo viene trattato come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 8. La persona assicurata informa la Cassa pensione 2 sui suoi diritti ad una rendita vitalizia ed indica alla Cassa pensione 2 l'Istituto di previdenza del coniuge divorziato.
- 4 Le disposizioni inerenti il divorzio sono applicabili analogamente allo scioglimento da parte di un tribunale di un'unione domestica registrata.

Art. 24 Equilibrio finanziario

- 1** Se risulta un disavanzo tecnico attuariale, il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, emana provvedimenti adeguati per eliminare la copertura insufficiente. Se necessario, si possono adattare il finanziamento e le prestazioni ai fondi esistenti.

Se altre misure dovessero mostrarsi insufficienti, la Cassa pensione 2 ha la facoltà di richiedere alle persone assicurate e alla ditta dei contributi per eliminare il disavanzo stesso, per tutta la durata della copertura insufficiente.

Il contributo della ditta deve ammontare almeno a tutta la somma dei contributi delle persone assicurate.

- 2** Per eliminare la copertura insufficiente la ditta può effettuare dei versamenti di riserve di contributi del datore di lavoro su un conto separato, rinunciando ad uno scopo preciso e trasferendo su questo conto anche fondi delle ordinarie riserve di contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati ad interessi.
- 3** La Cassa pensione 2 informa le autorità di vigilanza, la ditta, le persone assicurate, nonché i pensionati, sulla copertura insufficiente ed i provvedimenti decisi.
- 4** In caso di liquidazione parziale, l'ammanto attuariale è dedotto in proporzione alle prestazioni di uscita regolamentari da trasferire.

VI. Organizzazione

Art. 25 Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso è composto da 5 membri. Tre membri, compreso il presidente, sono designati dalla ditta e due membri sono eletti dagli assicurati. Il Consiglio di fondazione nomina il vicepresidente fra i due membri eletti. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.
- 2 Per i due membri del Consiglio di fondazione eletti dagli assicurati sono contemporaneamente eletti due supplenti. Per i tre membri designati dalla ditta sono contemporaneamente designati tre supplenti. Presidente e vicepresidente possono essere rappresentati dai supplenti solo nella loro funzione quale membro del Consiglio di fondazione.
- 3 I membri del Consiglio di fondazione ed i supplenti possono esercitare la loro carica soltanto finché sono assicurati ed il loro posto di lavoro si trova in Svizzera.
- 4 La Fondazione garantisce la formazione ed il perfezionamento dei membri del Consiglio di fondazione, cosicché possano esercitare i loro compiti di conduzione.
- 5 Il periodo di carica dei membri eletti del Consiglio di fondazione e dei loro supplenti, inizia il 1° gennaio successivo all'elezione e dura quattro anni. Essi sono rieleggibili alla fine del loro mandato. Se un membro del Consiglio di fondazione eletto dagli assicurati esce durante il periodo di carica, è da sostituire fino alle prossime elezioni da un supplente, secondo l'Allegato 3. La durata del mandato dei membri del consiglio di fondazione e dei supplenti designati dalla ditta è determinata dalla ditta stessa.
- 6 Il Consiglio di fondazione si riunisce, su ordine del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono, nonché su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di fondazione. Di regola le convocazioni devono essere inoltrate ai membri del Consiglio di fondazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data della riunione e inviate per conoscenza ai membri supplenti. Partecipa alla riunione il gerente con voto consultivo.
- 7 Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se sono presenti almeno due membri del Consiglio di fondazione designati dalla ditta e tre membri eletti o i relativi supplenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei membri o dei supplenti presenti e soltanto sui punti inseriti nell'ordine del giorno. Il presidente vota insieme agli altri. Decisioni tramite circolare sono ammissibili se nessuno richiede una consultazione.
- 8 Sul contenuto delle riunioni è redatto un verbale che raccoglie anche le decisioni prese tramite circolare e che deve essere recapitato ai membri del Consiglio di fondazione ed ai supplenti entro due settimane dalla data della riunione.
- 9 Tutte le persone che partecipano alla gestione, al controllo della Cassa pensione 2, che sono a conoscenza dei rapporti personali di persone assicurate e di beneficiari, nonché faccende di affari della Cassa pensione 2 e della ditta, sono soggette al segreto professionale, anche dopo la fine della loro attività presso la Cassa pensione 2.

Art. 26 Compiti del Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione conduce gli affari della Fondazione in base alle disposizioni legali, alle disposizioni dell'atto di fondazione, al regolamento e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione emana le decisioni necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione e le necessarie disposizioni d'esecuzione.
- 2 Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a commissioni speciali o a terzi esterni.
- 3 Il Consiglio di fondazione, su proposta della ditta, nomina un gerente dell'ufficio d'amministrazione. L'ufficio d'amministrazione esegue le decisioni del Consiglio di fondazione ed evade gli affari in corso.
- 4 Il Consiglio di fondazione nomina le persone aventi il diritto di firma e determina il tipo della firma.

Art. 27 Controllo

- 1** Il Consiglio di fondazione designa l'organo di controllo della Fondazione. Questo deve esaminare annualmente la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della Fondazione e redigere un rapporto scritto all'attenzione del Consiglio di fondazione. Il conto annuo, insieme al rapporto dell'organo di controllo, è da inoltrare alle autorità di vigilanza cantonali.
- 2** Il Consiglio di fondazione designa il perito in materia di previdenza professionale. Almeno ogni tre anni il perito in materia di previdenza professionale ha da redigere un bilancio tecnico attuariale che dev'essere inoltrato anche alle autorità di vigilanza cantonali.

Art. 28 Contabilità; investimenti del patrimonio

- 1** Come anno di esercizio s'intende l'anno civile. La Cassa pensione 2 chiude i conti annualmente il 31 dicembre. Il conto annuo ed il rapporto annuale sono da redigere al più tardi entro sei mesi dopo la chiusura dei conti annui.
- 2** Il patrimonio della Cassa pensione 2 viene amministrato secondo i principi riconosciuti, in particolare rispettando le disposizioni legali sugli investimenti, considerando che a parte la sicurezza sugli investimenti si dovrebbe anche aspirare ad una sufficiente liquidità degli investimenti. Il Consiglio di fondazione delega l'amministrazione degli investimenti a terzi.
- 3** Il Consiglio di fondazione determina le strategie d'investimento ed i relativi regolamenti per i recipienti d'investimento a libera scelta e decide sulla scelta di terzi offerenti adatti per l'amministrazione rispettivamente la messa a disposizione dei relativi recipienti d'investimento.

VII. Disposizioni finali

Art. 29 Applicazione e modifiche del regolamento

- 1 Su questioni non previste o non completamente disciplinate da questo regolamento decide il Consiglio di fondazione, tenuto conto delle finalità e dello scopo dell'Atto di fondazione. Esso può derogare in casi particolari da questo regolamento se l'applicazione dello stesso significasse un eccessivo rigore per la o per le persone colpite, purché la deroga sia funzionale alle finalità ed agli scopi istituzionali della Cassa pensione 2.
- 2 In caso di dubbio è determinante il testo di lingua tedesca del regolamento.
- 3 Se vengono garantiti i diritti acquisiti, il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento. Disposizioni che prevedono ulteriori prestazioni o contributi da parte della ditta non si possono emanare senza il consenso della ditta stessa.

Art. 30 Prestazioni per casi gravi

- 1 Nel caso in cui il regolamento non preveda di fornire, per un particolare evento, prestazioni ad una persona assicurata, ai suoi familiari o a persone che le stanno vicino, ma sia invece opportuno fornire la prestazione stessa nel rispetto delle finalità previdenziali della Cassa pensione 2, il Consiglio di fondazione può, su richiesta ben motivata, decidere di erogare la prestazione.
- 2 In questo caso il Consiglio di fondazione può deliberare in piena libertà di giudizio, considerando le circostanze del singolo caso e considerando altresì gli interessi superiori della Cassa pensione 2. Se necessario, determina il tipo, l'entità e la durata della prestazione.

Art. 31 Liquidazione parziale

Le premesse e la procedura per una liquidazione parziale della Cassa pensione 2 vengono regolate in un regolamento separato.

Art. 32 Contestazioni

Contestazioni che non possono essere risolte internamente tra una persona assicurata o un avente diritto e la Fondazione vengono risolte dal tribunale cantonale delle assicurazioni. Il foro competente è la sede svizzera o la sede di residenza dell'imputato, oppure il luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto. In caso di un eventuale trasloco valgono le disposizioni della LTF.

Art. 33 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

- 1** Il presente regolamento, compreso l'allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente regolamento valido dal 1° gennaio 2022.
- 2** Per gli assicurati invalidi il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno raggiunto l'età di 55 anni entro tale data, continuano ad essere applicate le disposizioni applicabili al grado d'invalidità fino al 31 dicembre 2021.
- 3** Per gli assicurati invalidi il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto precedente continua fino al cambiamento del grado d'invalidità nel quadro di una revisione secondo l'articolo 11 cpv. 4. Il diritto precedente rimane in vigore anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 11 cpv. 3 comporti una diminuzione del diritto precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità. Se l'importo del capitale d'invalidità diminuisce rispetto all'importo già versato, si rinuncia al recupero.
- 4** Per gli assicurati invalidi il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, la regolamentazione del diritto secondo l'articolo 11 cpv. 3 è applicata al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo del capitale d'invalidità diminuisce rispetto all'importo già versato, si rinuncia al recupero.

Basilea, 8 dicembre 2023

Il Consiglio di fondazione

Sono elementi integranti di questo regolamento anche le citate aggiunte da 1 fino a 4, nonché l'Allegato informativo nella sua edizione valevole di volta in volta.

Allegato 1: Valori di misura importanti

1 Accrediti di vecchiaia (art. 5)

Gli accrediti di vecchiaia in per cento sul salario assicurato sono i seguenti:

Età	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato		
	«Standard»	«Standard Plus»	«Standard Minus»
25 – 29	10.50	12.50	8.50
30 – 34	12.00	14.00	10.00
35 – 39	13.50	15.50	11.50
40 – 44	15.00	17.00	13.00
45 – 49	18.75	20.75	16.75
50 – 54	20.25	22.25	18.25
55 – 59	21.75	23.75	19.75
60 – 65	23.25	25.25	21.25

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alla somma dei contributi di risparmio delle persone assicurate e della ditta secondo l'allegato 1 cifra 2 (di seguito) e dipendono dalla scala dei contributi scelta dall'assicurato.

2 Ammontare dei contributi (art. 7)

La persona assicurata e la ditta prestano annualmente i seguenti contributi che vengono calcolati in per cento sul salario assicurato:

Scala di contribuzione «Standard»

Età	Contributi di risparmio «Standard» in % del salario assicurato		Contributi rischio in % del salario assicurato	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	-	-	0.4	0.8
25 – 29	3.50	7.00	0.4	0.8
30 – 34	4.00	8.00	0.4	0.8
35 – 39	4.50	9.00	0.4	0.8
40 – 44	5.00	10.00	0.4	0.8
45 – 49	6.25	12.50	0.4	0.8
50 – 54	6.75	13.50	0.4	0.8
55 – 59	7.25	14.50	0.4	0.8
60 – 65	7.75	15.50	0.4	0.8

Scala dei contributi «Standard Plus»

Età	Contributi di risparmio «Standard Plus» in % del salario assicurato		Contributi rischio in % del salario assicurato	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	-	-	0.4	0.8
25 - 29	5.50	7.00	0.4	0.8
30 - 34	6.00	8.00	0.4	0.8
35 - 39	6.50	9.00	0.4	0.8
40 - 44	7.00	10.00	0.4	0.8
45 - 49	8.25	12.50	0.4	0.8
50 - 54	8.75	13.50	0.4	0.8
55 - 59	9.25	14.50	0.4	0.8
60 - 65	9.75	15.50	0.4	0.8

Scala dei contributi «Standard Minus»

Età	Contributi di risparmio «Standard Minus» in % del salario assicurato		Contributi rischio in % del salario assicurato	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	-	-	0.4	0.8
25 - 29	1.50	7.00	0.4	0.8
30 - 34	2.00	8.00	0.4	0.8
35 - 39	2.50	9.00	0.4	0.8
40 - 44	3.00	10.00	0.4	0.8
45 - 49	4.25	12.50	0.4	0.8
50 - 54	4.75	13.50	0.4	0.8
55 - 59	5.25	14.50	0.4	0.8
60 - 65	5.75	15.50	0.4	0.8

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Il cambio verso il grado di contribuzione più elevato avviene sempre per il 1° gennaio.

3 Acquisto di ulteriori prestazioni (art. 8)

L'ammontare degli acquisti supplementari può corrispondere al massimo all'importo massimo secondo la tavola sottostante, diminuito dell'esistente avere di vecchiaia al momento dell'acquisto.

Somma d'acquisto massima possibile in per cento del salario assicurato

Età	«Standard»	«Standard Plus»	«Standard Minus»
25	10.5%	12.5%	8.5%
26	21.0%	25.0%	17.0%
27	31.5%	37.5%	25.5%
28	42.0%	50.0%	34.0%
29	52.5%	62.5%	42.5%
30	64.5%	76.5%	52.5%
31	76.5%	90.5%	62.5%
32	88.5%	104.5%	72.5%
33	100.5%	118.5%	82.5%
34	112.5%	132.5%	92.5%
35	126.0%	148.0%	104.0%
36	139.5%	163.5%	115.5%
37	153.0%	179.0%	127.0%
38	166.5%	194.5%	138.5%
39	180.0%	210.0%	150.0%
40	195.0%	227.0%	163.0%
41	210.0%	244.0%	176.0%
42	225.0%	261.0%	189.0%
43	240.0%	278.0%	202.0%
44	255.0%	295.0%	215.0%
45	273.8%	315.8%	231.8%
46	292.5%	336.5%	248.5%
47	311.3%	357.3%	265.3%
48	330.0%	378.0%	282.0%
49	348.8%	398.8%	298.8%
50	369.0%	421.0%	317.0%
51	389.3%	443.3%	335.3%
52	409.5%	465.5%	353.5%
53	429.8%	487.8%	371.8%
54	450.0%	510.0%	390.0%
55	471.8%	533.8%	409.8%
56	493.5%	557.5%	429.5%
57	515.3%	581.3%	449.3%
58	537.0%	605.0%	469.0%
59	558.8%	628.8%	488.8%
60	582.0%	654.0%	510.0%
61	605.3%	679.3%	531.3%
62	628.5%	704.5%	552.5%

Somma d'acquisto massima possibile in per cento del salario assicurato

Età	«Standard»	«Standard Plus»	«Standard Minus»
63	651.8%	729.8%	573.8%
64	675.0%	755.0%	595.0%
65	698.3%	780.3%	616.3%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Allegato 2: Imprese affiliate alla Cassa pensione 2 (2025)

- Advanced Accelerator Applications (AAA), a Novartis Company, Ginevra
- Novartis data42 AG, Basilea
- Novartis Innovative Therapies AG (NITAG), Risch
- Novartis International AG, Basilea
- Novartis Pharma AG, Basilea
- Novartis Pharma Services AG, Basilea
- Novartis Pharma Stein AG, Stein
- Novartis Pharma Schweiz AG, Berna
- Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Schweizerhalle
- Pharmanalytica SA, Locarno
- Novartis Forschungsstiftung, Zweigniederlassung Friedrich Miescher Institut, Basilea
- Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Basilea
- Sandoz AG, Basilea
- Sandoz Pharmaceuticals AG, Steinhausen
- Sandoz Group AG, Basilea

Allegato 3: Elezione del Consiglio di fondazione

1 Ufficio elettorale

- 1 Per la preparazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio di fondazione, viene allestito un ufficio elettorale.
- 2 L'ufficio elettorale è composto da sette membri. Il gerente dell'ufficio elettorale è designato dal Consiglio di fondazione ed i restanti sei membri dai sindacati.
- 3 I collaboratori che sono proposti quali rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di fondazione non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

2 Diritto di voto, eleggibilità

- 1 Gli aventi diritto di voto sono gli assicurati attivi con luogo di lavoro in Svizzera.
- 2 Sono eleggibili come membri del Consiglio di fondazione e come supplenti, ad eccezione dei collaboratori dell'ufficio d'amministrazione, gli assicurati con luogo di lavoro in Svizzera.

3 Diritto di proposta

Sindacati, gruppi d'interessi e collaboratori propongono almeno 4 candidati per il Consiglio di fondazione, quali membri del Consiglio di fondazione e supplenti. Per ogni candidato occorrono 20 firme di aventi diritto di voto.

4 Procedimento elettorale

- 1 Il Consiglio di fondazione stabilisce una data per le elezioni nell'ultimo trimestre del periodo del mandato del Consiglio di fondazione. La data dell'elezione viene resa pubblica al più tardi tre mesi prima dell'elezione stessa.
- 2 Le proposte d'elezione devono pervenire all'ufficio elettorale al più tardi 30 giorni dopo la pubblicazione della data delle elezioni.
- 3 L'ufficio elettorale informa i candidati sulle proposte d'elezione valide che sono state inoltrate. I candidati che rifiutano un'eventuale elezione devono informarne l'ufficio elettorale entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione stessa.
- 4 Al più tardi 14 giorni prima della data delle elezioni sono inoltrati agli aventi diritto di voto le liste dei candidati e le schede elettorali. In questo modo possono essere dati tanti voti quanti sono i membri del Consiglio di fondazione e supplenti da votare. L'accumulo dei voti per un solo membro non è permesso.
- 5 L'elezione è segreta ed avviene per corrispondenza. Sono eletti quali membri del Consiglio di fondazione i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A seguire sono eletti quali supplenti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti rimanenti. In caso di parità di voti si decide a sorte.
- 6 L'ufficio elettorale pubblica il risultato delle elezioni entro 30 giorni, al più tardi prima della fine del periodo del mandato in corso, e sull'elezione effettuata redige un verbale che sarà sottoposto all'attenzione del nuovo Consiglio di fondazione.

5 Uscita quale membro dal Consiglio di fondazione

- 1** Se un membro del Consiglio di fondazione, eletto dagli assicurati, esce dal Consiglio di fondazione, dev'essere sostituito dal supplente con il maggior numero di voti ed il supplente stesso è da sostituire con quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti secondo l'art. 4 cpv. 5.
- 2** Se un supplente eletto dagli assicurati esce durante il periodo del proprio mandato, deve essere sostituito da quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti secondo l'art. 4 cpv. 5.

Allegato 4: Strategie d'investimento

Gli assicurati possono scegliere la loro strategia individuale. A seconda dell'obiettivo e dell'orizzonte d'investimento oppure in base alla preferenza personale sono a disposizione cinque strategie d'investimento passive:


	Mercato monetario	Obbligazioni ^{Plus}	Azioni 25 ^{Plus}	Azioni 25 ^{ESG*}	Azioni 40 ^{Plus}
Liquidità	100.0%				
	100.0%				
Obbligazioni		80.0%	60.0%	60.0%	45.0%
Obbligazioni svizzere CHF					
Obbligazioni estere CHF		10.0%	10.0%		5.0%
Obbligazioni mondo (hCHF)		50.0%	30.0%	24.0%	30.0%
Obbligazioni mondo Corp. (hCHF)		20.0%	20.0%	36.0%	10.0%
Azioni			25.0%	25.0%	40.0%
Azioni svizzere			5.0%	5.0%	10.0%
Azioni mondo			17.0%	17.0%	20.0%
Azioni mondo (hCHF)					5.0%
Azioni paesi emergenti			3.0%	3.0%	5.0%
Immobili		20.0%	15.0%	15.0%	15.0%
Immobili svizzeri		20.0%	15.0%	15.0%	10.0%
Immobili mondo (hCHF)					5.0%
Totale	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Quota in divise estere	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	25.0%

*) Le linee guida di sostenibilità applicate escludono alcune società e danno la preferenza alle società con un elevato punteggio ESG e una spiccata sensibilità al clima; i diritti di voto sono coerentemente esercitati in conformità ai principi ESG riconosciuti.

Il modello LifeCycle quale 6^a variante strategica

Il concetto basilare di questa variante strategica si basa sul presupposto che la capacità di rischio in generale diminuisce quando ci si avvicina al pensionamento. Per questo motivo la quota parte delle azioni viene costantemente diminuita.

Se per esempio si sceglie la soluzione LifeCycle all'età di 25 anni, l'avere di previdenza viene investito al 40% in azioni. Se non si interviene, la quota parte di azioni all'età di 50 anni ammonterà soltanto al 30%. Negli anni che precedono l'età del pensionamento, l'avere di previdenza viene investito al 10% in azioni, mentre che la parte principale dell'avere di previdenza viene investito in obbligazioni.



Publicato da:
Casse pensioni Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2024/2 Casse pensioni Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua
tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche
sono reperibili in internet su:

www.pensionskassen-novartis.ch